

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28

Oggetto: VERIFICA SCHEDARIO ELETTORALE.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **10:45**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del comune".

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Matteo Malvicini**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	Casorati Aldo	<i>Sindaco</i>	x	
2	Adenti Gabriella	<i>Assessore</i>	x	
3	Madonini Pierfranco	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1967 n. 223 - Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali – che prevede che:

1. *Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.*
2. *Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.*
3. *I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.*
4. *Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.*
5. *Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.*
6. *La Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.*
7. *Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.*
8. *Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.*

CONSIDERATO CHE è stato effettuato d'ufficio un'accurata verifica sulla regolare tenuta dello schedario elettorale;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° dicembre 1986 – Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettori;

VISTI:

- l'art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. che disciplina il vincolo di coerenza delle deliberazioni al Documento Unico di Programmazione;
- l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, nel disciplinare le competenze della Giunta Comunale prevede che: “ La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”;
- l'art. 6 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1967 n. 223 che attribuisce specificamente alla Giunta comunale la competenza alla verifica dello schedario elettorale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 17 settembre 2024, n. 37 con cui l'Amministrazione Comunale approvava il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dalla Responsabile del Servizio, ai sensi art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000 n. 267.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di dare atto della regolare tenuta dello schedario elettorale in quanto:
 - lo schedario elettorale è tenuto in forma cartacea;
 - il servizio elettorale gestito con sistema informatico è pienamente funzionante secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali e prefettizie;
 - lo schedario è costantemente aggiornato in base alle variazioni anagrafiche;
 - le operazioni connesse alle revisioni semestrale e dinamiche sono state svolte con regolarità;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la trasmissione della deliberazione alla Prefettura di Cremona, ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente
Aldo Casorati

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Malvicini

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Casaletto Ceredano, lì 28.07.2026

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Malvicini
(Sottoscrizione digitale)
